VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale n. 599 del 29 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 68 "Spese di rappresentanza e spese per convegni";
VISTA: la delibera n. 27 del 20 febbraio 2001 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento sulle spese per le attività di rappresentanza e per convegni e seminari;
VISTA: la delibera n. 172 del 20 marzo 2001, con la quale il Senato Accademico esprime parere favorevole sul testo del Regolamento suddetto, per gli aspetti di competenza, deliberando al contempo una modifica al testo degli articoli 3 e 5 del Regolamento stesso;
VISTA: la successiva delibera n.57 del 27 marzo 2001 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva il testo definitivo del regolamento sulle spese per le attività di rappresentanza e per convegni e seminari;
VISTA: la norma di cui all'articolo 6 del regolamento in questione relativa alle modalità di pubblicazione ed entrata in vigore dello stesso;

DECRETA

Art.1

1- E' emanato il testo del Regolamento sulle spese per le attività di rappresentanza e per convegni e seminari allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante;

Art.2

1- Il Regolamento di cui all' art. 1 entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale di Ateneo. E' inoltre pubblicato sulla pagina web di Ateneo.

Pisa, 20.4.01

Il Rettore
REGOLAMENTO SULLE SPESE PER LE ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA E PER CONVEGNI E SEMINARI
(EX ART. 68 REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA’)
Articolo 4
Norme amministrativo-contabili specifiche per le spese di rappresentanza

1. Lo stanziamento relativo alle spese di rappresentanza è fissato annualmente in sede di bilancio preventivo. Per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio tale stanziamento non potrà superare il 5% del totale annuale delle spese preventivate, salvo motivate deroghe deliberate dagli organi collegiali di gestione del centro di spesa.

2. Le spese di rappresentanza che vengono effettuate nell’ambito dell’attività di ricerca, a qualsiasi titolo svolta, dovranno trovare copertura sui relativi capitolii di spesa, fatte salve eventuali limitazioni poste dall’ente finanziatore.

3. Nel caso di pranzi e cene di lavoro o di altre forme di accoglienza e ospitalità dirette a singole persone, ai regolari atti contabili delle relative spese deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, che indica i nominativi di coloro che hanno partecipato al pranzo o cena di lavoro o che sono stati comunque destinatari del trattamento di accoglienza e ospitalità.

4. Per quanto riguarda i necrologi, la segreteria del rettorato provvede ai manifesti muri, assumendone le relative spese, mentre ogni eventuale altra iniziativa è a carico della struttura interessata.

Articolo 5
Spese per convegni e seminarî

1. In occasione di convegni, seminarî, cicli di lezioni o simili manifestazioni scientifiche e culturali organizzati dall’Università o da singole strutture didattiche, scientifiche e di servizio, possono essere effettuate spese relative ad ogni aspetto dell’organizzazione della manifestazione, sia sostenute in proprio che affidate con normale procedura contrattuale a soggetto esterno specializzato.

2. Possono inoltre essere rimborsate ai conferenziere e agli ospiti le spese di viaggio e di soggiorno, nonché può essere pagato loro un compenso per l’attività svolta (conferenza, seminario, lezione, o attività similare).

3. Il rimborsore, anche parziale, delle spese di viaggio e di soggiorno è effettuato con modalità e limiti analogni a quelli contenuti nel regolamento di ateneo per le missioni fuori sede.

4. Il compenso per l’attività svolta è stabilito in base alla qualità e quantità di impegno richiesto, eventualmente utilizzando criteri stabiliti in regolamenti interni approvati dai consigli delle strutture interessate. In nessun caso, comunque, il compenso orario netto potrà superare 250 euro.

5. Nel caso di professori e ricercatori dipendenti di università o enti di ricerca italiani, il compenso è assimilato a reddito da lavoro dipendente; in tutti gli altri casi è trattato come reddito di lavoro autonomo.

6. Non possono essere erogati compensi per le attività di cui al presente articolo a personale dipendente dell’Università di Pisa, o comunque titolare di contratti stipulati da sue strutture, in tutti i casi in cui le attività si possano configurare come adempimento delle funzioni istituzionali o d’ufficio.

Articolo 6
Norme finali

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’Università di Pisa e sul sito web dell’ateneo ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme emanate in precedenza sulle spese di rappresentanza e sulle spese per convegni e seminarî.